



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

**Presidente
Matteo Frasca**

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022

INTERVENTO IN AULA

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Pericle - discorso agli Ateniesi, 413 a.C.

Palermo 28 gennaio 2023

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida sicura e insostituibile garanzia del rispetto delle prerogative costituzionali della Magistratura.

Saluto anche:

l'Avv. Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il dott. Dario Scaletta, componente del Consiglio;

la dott.ssa Giusi Bartolozzi, rappresentante del Ministro della Giustizia;

tutte le Autorità civili e militari, i Magistrati del distretto e delle altre Magistrature, l'Avvocato dello Stato, gli Avvocati, il Magnifico Rettore, i Magistrati onorari, il Personale amministrativo, i Giornalisti, i Docenti e gli Studenti.

Saluto e ringrazio le Forze di Polizia: il loro impegno appena pochi giorni fa è stato coronato dalla cattura di Matteo Messina Denaro dopo una paziente, lunga e defatigante investigazione, gestita con un'azione corale sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo e portata a termine nell'assoluto rispetto delle regole di uno Stato di diritto dai Carabinieri ai quali rivolgo un elogio particolare.

Ringrazio, infine, Radio Radicale.

Per quanto riguarda il rendiconto dell'attività svolta nel distretto rinvio alla Relazione generale e mi limito soltanto a segnalare che dopo il rallentamento dell'attività determinato dall'inedito blocco della giurisdizione disposto dal legislatore nel 2020 per la pandemia, si è consolidata la ripartenza sia nel campo civile sia in quello penale e si è così ripristinato il *trend* positivo avviatosi nell'ultimo decennio, grazie al quale la pendenza delle controversie civili si è dimezzata e anche i tempi dei processi penali si sono abbreviati.

E' un risultato notevole ma ancora non pienamente soddisfacente poiché i tempi di definizione dei giudizi non assicurano del tutto la ragionevole durata del processo.

Tuttavia, il costante miglioramento del rendimento è sintomatico della bontà del percorso avviato e dell'adeguatezza complessiva delle scelte organizzative e gestionali in atto, grazie allo straordinario impegno profuso quotidianamente da Magistrati e Personale amministrativo.

Un autorevolissimo riconoscimento di questo impegno e dei risultati che ne sono derivati è venuto dal precedente Ministro della Giustizia che, poco più di un anno fa, definì la Corte di Palermo "*fiore all'occhiello*" della Giustizia italiana.

Questi risultati sono anche frutto della collaborazione con l'Avvocatura perché in questo distretto la diversità di ruoli e di funzioni tra Magistrati e Avvocati ha costituito e costituisce un collaudato valore aggiunto che concorre a consolidare un modello di indiscussa sinergia.

E proprio la recente difficile esperienza della pandemia è stata il formidabile banco di prova di un metodo di lavoro condiviso.

La forte ripartenza registrata dopo il rallentamento è di buon auspicio e proietta l'interesse verso il futuro, ponendo all'attenzione del dibattito pubblico le riforme approvate e quelle in cantiere.

Le leggi delega 206 e 134 del 2021 hanno attuato un intervento riformatore di ampio respiro con l'obiettivo dichiarato della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile e di quello penale.

Entrambe le riforme mirano a ridurre l'afflusso dei processi, senza tuttavia abbassare il livello di tutela.

La riforma del settore civile si muove in direzione della incentivazione degli strumenti alternativi di definizione delle controversie, della eliminazione dei fattori di rallentamento del processo, dell'ampliamento dell'area di operatività del procedimento sommario di cognizione, della revisione del giudizio di impugnazione, della valorizzazione delle esperienze positive sviluppate durante la pandemia come la trattazione da remoto e la trattazione scritta, dell'affina-

mento della tecnologia, della riscrittura della giustizia minorile: tutto in funzione della ragionevole durata del processo, che anche recentemente il Ministro Nordio ha opportunamente definito obiettivo primario.

Analogamente, la revisione globale del processo penale, coniugata ad alcuni interventi selettivi sul versante del diritto sostanziale, si incentra sull'obiettivo di riduzione del numero dei processi, nella ragionevole convinzione che, per quanto il dibattimento sia il modello ideale, tuttavia non possa costituire lo strumento per rispondere a tutta la domanda di giustizia.

Il dibattimento è certamente funzionale per le acquisizioni probatorie complesse coesenziali al rito accusatorio, ma è sovradimensionato per una notevole parte di processi per i quali può divenire fattore di rallentamento senza che ne derivi alcun beneficio in termini di reali garanzie.

Coerente con il dichiarato obiettivo di semplificazione appare l'idea della contrazione dell'area della procedibilità d'ufficio, del potenziamento dei riti alternativi, della eliminazione delle pseudogaranze, della sostanziale modifica della regola di giudizio per l'esercizio dell'azione penale e per l'emissione del decreto che dispone il giudizio, della revisione del sistema delle impugnazioni, della rivoluzionaria disciplina organica della giustizia riparativa: anche in questo settore nell'ottica di una maggiore efficienza, nonché della tutela dell'indagato e dell'imputato, della particolare attenzione alla posizione della vittima.

Peraltro, se ancora non è stato possibile verificare le ricadute concrete della riforma del processo civile in quanto la sua entrata in vigore è prevista per il prossimo 28 febbraio, nel settore della giustizia penale sono subito emerse alcune criticità.

E' mancata un'adeguata valutazione dell'impatto delle nuove norme sul sistema e sull'organizzazione e soprattutto è mancata la tempestiva previsione di norme transitorie, attenuata dal rinvio al

30 dicembre scorso dell'entrata in vigore della riforma per consentire la indispensabile riorganizzazione degli Uffici.

Questa, peraltro, non richiede e non richiederà soltanto un mutamento dell'assetto ma anche ulteriori contributi sia in termini di interventi normativi e ordinamentali, sia di apprestamento di nuove risorse che vadano al di là dell'Ufficio per il processo che sconta diverse problematiche che stanno confermando quanto fossero ottimistiche le previsioni riposte nella nuova struttura.

Le prime esperienze applicative hanno posto in evidenza taluni problemi sul versante dell'ampliamento dell'area della perseguibilità a querela di parte.

Ritengo condivisibile, in linea di principio, la scelta del legislatore di ridurre i fatti illeciti perseguibili d'ufficio, anche alla luce dell'esperienza concreta maturata in questo distretto.

Mi riferisco, in particolare, a talune fattispecie di furto, quali quelli di energia elettrica o di altre utenze, o quelli commessi negli esercizi commerciali.

Si tratta di fatti che nella maggioranza dei casi sono espressione di disagio economico e, tranne alcune ipotesi, non sono sintomatici di particolare capacità criminale.

Per avere contezza della dimensione processuale del fenomeno basta pensare che nel 2021 e nel 2022 nella Corte di Appello di Palermo i processi per tali fattispecie di furto sono stati i 2/3 dei processi di furto pervenuti e hanno costituito rispettivamente il 12% e il 10% rispetto alla sopravvenienza annua complessiva dei processi.

Parimenti condivisibile appare la soluzione adottata per gli altri reati divenuti perseguibili a querela ancorché lesivi di beni non solo patrimoniali ma anche personali, se si considera che non si tratta di novità nel panorama normativo esistendone già altre che, pur incidendo anche sui medesimi beni, erano già sottoposte alla stessa condizione di procedibilità.

Tra l'altro, i dati sui procedimenti sopravvenuti dal 2020 al 2022

in questo distretto, riportati nella Relazione, sono indicativi della limitata incidenza concreta di questa specifica parte della riforma sull'area della perseguibilità d'ufficio, che, da un lato, non giustifica i toni allarmistici sollevati sulla presunta "privatizzazione" della Giustizia e, dall'altro, ridimensiona l'entità delle aspettative deflative nascenti dalla novella legislativa in questo ambito.

Desti, invece, profonda preoccupazione la mancata conservazione della procedibilità d'ufficio per le predette fattispecie di reato nei casi in cui siano circostanziate dall'aggravante comunemente intesa del "metodo mafioso".

Subordinare l'esercizio dell'azione penale per tali reati alla iniziativa della parte offesa, vittima della prevaricazione mafiosa e per ciò stesso presuntivamente non disposta a chiedere la punizione dell'autore del reato, si traduce di fatto nella impunità degli appartenenti all'organizzazione mafiosa e nel rafforzamento della sua forza intimidatoria.

E' quindi auspicabile che il ripristino della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante, annunciato dal Governo, avvenga sollecitamente, anche per recuperare la credibilità delle Istituzioni nell'azione di contrasto alle associazioni di tipo mafioso: la repressione di qualunque reato connesso con gli interessi mafiosi è di interesse collettivo e deve essere quindi sottratta alla disponibilità e all'iniziativa del soggetto direttamente danneggiato.

Perplessità, inoltre, sussistono sulla sopravvenuta procedibilità a querela per i fatti di furto di autoveicoli e motoveicoli in quanto si tratta di reati che quasi sempre non esauriscono i propri effetti illeciti nell'ambito della sfera patrimoniale della persona offesa, ma vengono consumati in funzione diretta della commissione di altri gravi reati, quali possono essere rapine, estorsioni, omicidi, o sono strumentali ad altri traffici illegali che spesso fanno capo a vere e proprie organizzazioni criminali, e ledono, quindi, beni indisponibili o interessi generali a presidio dei quali sono previste altre norme in-

criminatrici.

Ad alimentare le incognite sul successo della riforma, proprio nell'ottica deflativa e di recupero di efficienza, si pone, altresì, la mancanza di un serio processo di depenalizzazione e di riordino della frastagliata e poco organica legislazione, talvolta di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori.

Il diritto penale degli ultimi decenni ha perso gran parte della sua funzione tipica, essendo diventato ipertrofico anche per la convinzione che al bisogno di sicurezza e alla emotività collettiva indotta da specifici fatti gravi di cronaca si dovesse rispondere con la introduzione di nuove fattispecie criminali, peraltro non di rado neppure autenticamente innovative perché riproduttive sotto altra veste di previsioni punitive già esistenti.

La proliferazione delle norme penali non ha giovato e non giova alla sicurezza autentica, non ha giovato e non giova alla auspicata semplificazione, non ha giovato e non giova all'efficacia delle norme penali, che è tanto maggiore quanto più esse costituiscono l'*extrema ratio* di un sistema che, anche senza realizzare il cd. "diritto penale minimo", garantisce i diritti mediante un sistema integrato interdisciplinare e percorre la strada assai più complessa della eliminazione delle cause economiche e sociali di alcuni fenomeni criminali.

La riforma rischia, poi, di trovare un ostacolo non secondario nello stato delle circoscrizioni giudiziarie se si considera che 37 tribunali italiani hanno un organico fino a venti unità e, di questi, 21 sono fino a dodici e 5 fino ad appena sei, per cui alcune innovazioni alle quali la riforma sembra attribuire particolare importanza, come la cd. "udienza filtro", potranno aggravare i già esistenti problemi di incompatibilità che quotidianamente mettono a dura prova il funzionamento degli Uffici più piccoli.

Anche per questo sembrano in controtendenza con gli obiettivi della riforma le ipotesi di riapertura di una parte degli Uffici sop-

pressi per effetto della revisione della geografia giudiziaria operata, peraltro in modo incompleto, nel 2012.

Si tratta, a mio avviso, di ipotesi formulate in nome di una malintesa giustizia di prossimità che, oltre a sottovalutare l'innovazione della tecnologia che in molti casi ha azzerato le distanze geografiche come del resto ampiamente sperimentato durante la fase acuta della pandemia, non tengono neppure conto delle stringenti indicazioni che già nel 2007 erano state elaborate dal Ministero del Tesoro sulla perdita di efficienza degli Uffici giudiziari con un numero di magistrati inferiore a venti.

Dalle riforme approvate a quelle in cantiere sulle quali il Ministro della Giustizia ha dichiarato, in modo del tutto apprezzabile, di voler ascoltare tutti i protagonisti della giurisdizione.

La Magistratura è pronta a fornire il proprio contributo, dialettico e costruttivo, senza toni urlati e senza accenni scomposti, confrontandosi con le idee diverse senza demonizzarle, come si addice a chi fa parte delle Istituzioni e naturalmente nel doveroso rispetto delle prerogative del Governo e del Parlamento.

Mi limiterò ad alcune brevi riflessioni sulla separazione delle carriere, sulla obbligatorietà dell'azione penale, sulla disciplina delle intercettazioni.

I primi due temi stanno da tempo sullo sfondo dello scenario politico e il relativo dibattito ciclicamente viene ravvivato con argomentazioni che, soprattutto con riferimento alla separazione delle carriere, ancorano il ritenuto riferimento costituzionale ai principi del giusto processo e della terzietà del giudice.

Il dibattito, però, sembra sottovalutare la importanza decisiva dell'assetto ordinamentale del pubblico ministero per il funzionamento del sistema giudiziario.

Innanzitutto, nel nostro sistema senza l'iniziativa del pubblico ministero non possono celebrarsi i processi e accertare le eventuali responsabilità.

E ciò è tanto più importante se si considera la dimensione notevolmente aumentata della criminalità anche a livello internazionale.

Non è certamente casuale l'interesse che suscita anche a livello internazionale lo studio della collocazione costituzionale del pubblico ministero, del grado di indipendenza e autonomia di cui gode, dei sistemi di reclutamento, della regolamentazione della sua responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale.

E tanto anche nell'ottica della diffusa ricerca di armonizzazione tra i sistemi giudiziari dei diversi Paesi che si è tradotta, a ulteriore dimostrazione della importanza attribuita al ruolo del pubblico ministero, in esortazioni da parte di organismi come il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa finalizzate all'adozione di misure adeguate ad assicurare che assolva ai propri compiti correttamente, senza interferenze indebite da parte di altri Poteri o Istituzioni, senza rischi ingiustificati di responsabilità civile e al tempo stesso con sistemi di rendicontazione dell'attività svolta.

L'analisi degli assetti istituzionali dei Paesi di democrazia contemporanea conferma un incremento dell'ambito di operatività dell'attività del pubblico ministero, anche per effetto della nascita di nuovi diritti individuali e collettivi.

Sotto questo profilo ritengo che l'esperienza italiana presenti connotazioni di autentica e positiva unicità.

È incontestabile che dall'inizio della Repubblica l'organizzazione, il ruolo e i conseguenti poteri del pubblico ministero hanno costituito oggetto di un vero e proprio scontro politico.

Diverse crisi politiche sono state innescate proprio dal conflitto sui temi della Giustizia e, in modo specifico, sulla magistratura requirente.

Se il giudice attende le iniziative del pubblico ministero, è evidente che la sua eventuale inerzia per mancanza di autentica indipendenza esterna e interna potrebbe comportare la sottrazione di intere tipologie di reato al vaglio del primo, depotenziandone

l'indipendenza, conservata nella forma e vanificata nella sostanza.

Se si vuole cogliere nella sua reale portata la centralità dell'indipendenza del pubblico ministero anche nella sua funzione di strumento di garanzia della effettività di quella del giudice, e, quindi, comprendere la pericolosità dello smantellamento dell'attuale assetto costituzionale, basta ripercorrere la storia del nostro Paese, nel quale la questione criminale si intreccia con la questione democratica.

Credo che in nessun Paese a democrazia cd. avanzata si sia registrata la successione di stragi e di omicidi di tipo politico che hanno contrassegnato l'Italia dalla fine della guerra fino agli anni 90.

Così come in nessun altro Paese europeo è dato riscontrare un tasso così elevato di corruzione sistemica e ancor di più una radicata e risalente presenza delle organizzazioni mafiose.

Ed è un contesto che rafforza il convincimento dell'importanza strategica dello statuto del pubblico ministero, soprattutto alla luce della sua storia che rappresenta plasticamente come il progressivo affrancamento dai condizionamenti esterni e interni abbia rappresentato un'autentica conquista democratica che dovrebbe imporre particolare cautela e far riflettere seriamente sui disinvolti progetti di revisione, pur quando animati da genuine e autentiche intenzioni di miglioramento del sistema.

La Costituzione, prevedendo l'indipendenza della Magistratura, che anche pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha definito "pilastro della democrazia", ha inteso affrancarla da ogni possibile ingerenza del Potere esecutivo e, per quanto il processo di costituzionalizzazione della magistratura requirente e della sua assimilazione anche sul versante delle garanzie a quella giudicante sia avvenuto gradualmente, si è realizzato alla fine un modello organizzativo che il tempo ha dimostrato essere apprezzato da tanti altri Stati.

Eppure, continuano i tentativi di riscrittura dello statuto del

pubblico ministero, con argomentazioni che sono ancorate al presunto eccessivo potere del quale, per varie ragioni, sarebbe munito e che altererebbe la parità delle parti a danno della difesa.

Tanto suggestiva quanto inconsistente mi pare l'asserita incidenza che sulla terzietà del giudice eserciterebbe il suo rapporto di colleganza con il pubblico ministero, se si considera che analogo e forse più intenso rapporto esiste tra magistrati giudicanti dei diversi gradi della giurisdizione in relazione al quale nessuno ha mai posto problemi analoghi.

Mi sembra, invece, che non si tenga conto del fatto che l'attività del pubblico ministero è sempre sottoposta al vaglio di uno o più giudici e che si trascuri che la vera criticità è costituita dalla mancata attuazione piena del principio della ragionevole durata del processo.

Se oggi il baricentro anche mediatico è spesso spostato dal processo alle indagini preliminari nelle quali si prova a recuperare la celerità che manca nel primo, così come nelle misure cautelari si tende a individuare un effetto anticipatorio della pena, dipende soprattutto dalla durata eccessiva del processo che, ove fosse realmente "ragionevole" concorrerebbe anche a rafforzare la credibilità e l'insostituibile funzione della fase investigativa già per il semplice fatto che fornirebbe in tempi ravvicinati la verifica della sua fondatezza.

Al contrario, lo scollamento temporale oltre misura attribuisce alle indagini un'autoreferenzialità incoerente con l'architettura costituzionale che affida alla polizia giudiziaria il potere-dovere di svolgere le indagini, al pubblico ministero quello di valutare l'esercizio dell'azione penale, al giudice di verificarne la fondatezza nel vero contraddittorio delle parti, in una sequenza procedimentale che si legittima, tra l'altro, se non vi sono apprezzabili e ingiustificate soluzioni di continuità tra le varie fasi.

E non va poi trascurato che la parità delle parti a tutela della

quale si invoca l'intervento riformatore è una parità endoprocedurale e non ordinamentale; e questa parità è garantita in modo adeguato dalle norme del codice di rito, mentre nessun giovamento ne deriverebbe dalla separazione delle carriere.

Sotto altro profilo va osservato che pensare di evitare abusi o errori nelle indagini o nell'esercizio dell'azione penale depotenziando la funzione e il ruolo del pubblico ministero e privandolo delle garanzie riconosciutegli, significherebbe riportare indietro l'orologio della storia, sacrificando o comunque esponendo a rischio quei valori costituzionali, come il principio di eguaglianza, a presidio dei quali è stata faticosamente creata una rete di protezione tra norme primarie e secondarie.

Non si considera, poi, che la l. 71/2022, contenente la delega per il riordino anche dell'accesso in magistratura e di funzioni dei magistrati ha modificato l'art. 13 del d.lgs. 160/2006, che già aveva limitato in modo significativo il passaggio da una funzione all'altra, tanto che è diventato statisticamente inapprezzabile il mutamento delle funzioni, e ha, ulteriormente e nella sostanza in modo definitivo, sancito la incomunicabilità tra magistratura giudicante e magistratura requirente, riconoscendo la possibilità di un solo cambio nell'intera carriera, per di più con limitazioni temporali e con quelle territoriali già fissate nel d.lgs. 160/2006.

Per effetto di tale ultima modifica può ben dirsi che la separazione delle funzioni è stata codificata e anche la insistita distinzione con la separazione delle carriere ha perso sostanzialmente di significato.

Il percorso professionale di magistrati giudicanti e requirenti è distinto e residua l'appartenenza al medesimo ordine giudiziario che costituisce garanzia collettiva perché continua a conservare l'autonomia e l'indipendenza anche al pubblico ministero.

Il suo mantenimento all'interno dell'ordine giudiziario evita il rischio di un'attività sostanzialmente incontrollata, il rischio di perico-

lose derive verso forme di personalismo e di protagonismo giustamente deprecate, il rischio della perdita della cultura delle garanzie da parte di un pubblico ministero ostinato alla ricerca a ogni costo della fondatezza dell'accusa.

Al dibattito sulla separazione delle carriere si affianca quello sull'obbligatorietà dell'azione penale, anch'esso oggetto di pulsioni riformatrici, che, a ben vedere, muovono dalla constatazione che, nei fatti, soprattutto a causa di un diritto penale ipertrofico, gli Uffici requirenti operano una graduazione tra le notizie di reato da perseguire: una graduazione che, nel caso in cui fosse incontrollata, costituirebbe un *vulnus* evidente al principio di uguaglianza.

Non sembra che ci possano essere dubbi sul fatto che, se le fattispecie penali fossero ridotte all'essenziale e, coerentemente, il numero delle *notitiae criminis* fosse di gran lunga inferiore, il problema non si porrebbe nemmeno perché l'attuale assetto organizzativo degli Uffici requirenti sarebbe in grado di garantire piena e autentica effettività al principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Ma così non è perché la legislazione alluvionale, unitamente ad altri fattori sociali ed economici, comporta che gli Uffici requirenti siano costretti quotidianamente a vagliare un numero insostenibile di atti.

Basti pensare che negli Uffici requirenti di primo grado del distretto palermitano nell'anno giudiziario in esame sono state effettuate ben 46.354 iscrizioni di nuove notizie di reato relative a indagati noti.

La legge delega 134 del 2021 con realismo, che tuttavia non è esente da critiche, ha ritenuto di imporre ai Procuratori della Repubblica la fissazione di criteri di priorità predeterminati e trasparenti da indicare nei progetti organizzativi degli Uffici, ma all'interno di una cornice fissata dal legislatore che individua i criteri generali sottraendoli alla normazione secondaria alla quale viene attribuito di operare le scelte tenendo conto del numero degli affari da trattare,

della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

La riserva di legge, pertanto, prova ad assicurare, e sarà la sperimentazione concreta a testarne l'efficacia, sia un adeguato bilanciamento tra uniformità nazionale e duttilità organizzativa, sia la trasparenza delle scelte, e al tempo stesso rende superflua ogni dissertazione sulla previsione dell'obbligatorietà dell'azione penale, la cui conservazione continua a garantire l'uguaglianza di fronte alla legge e a preservare i cittadini dal rischio di trattamenti individuali discriminatori.

Oltre a questi temi ordinamentali l'attuale dibattito è incentrato sul tema delle intercettazioni con il dichiarato intendimento di limitarne la portata.

Attualmente, come è noto, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 216/2017, la cui efficienza, peraltro, non è stata neppure adeguatamente sperimentata in quanto per effetto delle ripetute proroghe è entrato in vigore poco più di due anni fa e per di più quando l'attenzione collettiva era rivolta al drammatico problema della pandemia.

Eppure, leggendo con attenzione il testo normativo è agevole rilevare che si tratta di una disciplina particolarmente rigorosa quanto ai presupposti, ai limiti di ammissibilità e di utilizzazione, ai controlli: un articolato sistema che appare del tutto tranquillizzante e garantista sotto ogni profilo.

Sembra, quindi, che gli ipotizzati abusi dipendano non dalla normativa ma dalla concreta applicazione della stessa, e in modo specifico dalla sua violazione, che espone a pregiudizio diritti e interessi tutelati dalle norme di garanzia contenute nella legge.

E' innegabile lo sconvolgimento della vita che può derivare dalla divulgazione delle intercettazioni, soprattutto per le persone estranee alle indagini e ancor di più per fatti che non hanno alcuna attinenza alle stesse.

Ma la limitazione dell'impiego delle intercettazioni non risolverebbe questo gravissimo problema che permarrebbe comunque anche in caso di restringimento dell'area di ammissibilità delle intercettazioni e però finirebbe per depotenziare un mezzo di ricerca della prova che si è rivelato indispensabile e insostituibile.

Sotto altro profilo non è affatto rassicurante l'ipotesi di escludere dalle limitazioni i reati di mafia e terrorismo già per il semplice fatto che può divenire vaga l'individuazione della linea di confine tra questi e gli altri reati, in particolare se tra quelli esclusi si vogliono inserire i reati cd. satellite.

Ma soprattutto non sembra che si tenga conto della rilevanza strategica che per le organizzazioni mafiose rivestono i delitti contro la p.A. e, in particolare, la corruzione.

La criminalità organizzata è diventata un operatore economico globale, con vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura di beni e di servizi non solo illegali ma anche legali e ricorre alla corruzione anche per procacciarsi informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia.

Prima dell'introduzione dell'euro il costo della corruzione si traduceva nella crescita della spesa pubblica; oggi i vincoli europei non consentono più di attingervi o di gonfiarla e allora la corruzione si paga tagliando lo stato sociale, sul quale in concreto si effettua la revisione della spesa pubblica.

Se è vero, come dicono le stime, che la corruzione costa circa sessanta miliardi di euro l'anno, cui si aggiungono i centoventi che derivano dall'evasione fiscale, non è certo difficile comprendere che, in un sistema che ha costituzionalizzato il principio dell'equilibrio di bilancio, il recupero delle risorse necessarie passa attraverso una robusta opera di tagli dello stato sociale, costringendo i cittadini a pagare i servizi e riducendone la capacità di spesa.

Così la corruzione non è soltanto un problema etico o giuridico, perché ancor prima è un problema economico, che aggrava la recessione e impoverisce lo Stato, colpendo in particolare le classi più povere per le quali è pronto il *Welfare State* di Cosa Nostra, come già accaduto durante la pandemia con la distribuzione di generi alimentari.

E volendo ragionare in termini crudamente economici, l'ipotizzata eccessività della spesa per le intercettazioni, addotta come ulteriore giustificazione per ridurre l'utilizzo e sulla quale tanto si potrebbe dire per smentirla, è ampiamente neutralizzata con un saldo nettamente positivo dal risparmio della spesa pubblica che ne deriva per effetto della repressione della corruzione e in conseguenza del recupero dei patrimoni illeciti sottratti alle organizzazioni criminali, realizzato anche avvalendosi del contributo decisivo delle intercettazioni.

Occorre soprattutto avere la consapevolezza che l'omertà nei fenomeni corruttivi è forse ancor più marcata che nelle vicende di mafia e la già ardua scoperta degli episodi di corruzione spesso avviene a distanza di anni dalla loro consumazione.

Il nuovo intreccio criminale tra mafia e corruzione richiede scelte strategiche di sistema, con la riscrittura delle norme che innalzino il rischio dell'illecito, rendano più agevole l'accertamento dei fatti delittuosi e riducano la possibilità dell'impunità per i colpevoli: e le intercettazioni sono tra gli strumenti necessari a tali fini.

Se è vero, peraltro solo in parte, che "*i mafiosi non parlano al telefono*", è altrettanto vero che i criminali ricorrono a modalità sempre più sofisticate di comunicazione per intercettare le quali è indispensabile utilizzare la tecnologia, la cui inevitabile invasività è bilanciata dai rigorosi limiti di ammissibilità delle intercettazioni e dalle cautele imposte dalla normativa vigente che probabilmente costituisce il punto di equilibrio più avanzato tra efficienza e garanzia.

Abbassare il livello di attenzione e ridurre il controllo della spesa pubblica sarebbero esiziali, soprattutto in un momento di afflusso dell'enorme quantitativo di risorse finanziarie stanziato per il P.N.R.R., che costituiscono un'attrattiva formidabile per le organizzazioni criminali e per quelle mafiose in modo particolare.

La necessaria sburocratizzazione da più parti invocata può essere realizzata con la semplificazione delle procedure, con adeguata formazione dei dirigenti, con il miglioramento delle regole per gli appalti ma non con l'allentamento dei controlli.

Occorre, quindi, avere piena consapevolezza che l'azione di contrasto alla criminalità mafiosa non investe soltanto la sua attività più visibile e tradizionale, ma deve estendersi a tutti gli ambiti sommersi che ne possano favorire lo sviluppo, e impone di evitare arretramenti in quanto Cosa Nostra, pur essendo stata duramente colpita nella sua struttura dalle continue brillanti operazioni di polizia, dalle condanne e dalla privazione dei patrimoni, non può certamente ancora ritenersi sconfitta, conservando un radicamento rilevante nel territorio e nel tessuto economico e sociale, la cui erosione è lenta e difficile.

L'arresto di Matteo Messina Denaro, come già in passato avvenuto con altre figure di vertice di Cosa Nostra, costituisce senza dubbio un momento di grande importanza sia perché probabilmente completa la lunga e difficile operazione di smantellamento della componente stragista dell'organizzazione, sia perché apre prospettive investigative potenzialmente straordinarie che l'azione corale e coordinata delle Istituzioni potrà valorizzare in direzione di ambiti diversi da quelli strettamente connessi con il latitante.

Scaldano il cuore le manifestazioni di gioia di quei cittadini, soprattutto giovani, che hanno tributato apprezzamento ai Carabinieri e hanno esternato la speranza che anche queste operazioni contribuiscano ad arrivare alla verità sui misteri ancora non risolti di questo Paese: dico e dirò sempre che raggiungere la verità è un diritto

dei familiari delle vittime e della comunità ed è un dovere per le Istituzioni.

Peraltro, è desolante constatare che, accanto a queste manifestazioni che richiamano il "fresco profumo di libertà" di cui parlava Paolo Borsellino, persistono ancora sacche più o meno ampie di indifferenza e disinteresse, se non quando di dissenso, che impongono di non indulgere a facili e pericolosi trionfalismi.

L'inquietante rete di protezione a diversi livelli di cui ha beneficiato il latitante, senza la quale non avrebbe potuto sottrarsi per così lungo tempo alla cattura, pone seri interrogativi e apre scenari per certi versi inesplorati sul grado di penetrazione di Cosa Nostra nel tessuto sociale e istituzionale, soprattutto in questa terra vero epicentro dell'organizzazione.

Il nostro Paese, grazie anche all'impegno e al sacrificio, anche estremo, di tanti, è approdato a una legislazione antimafia di altissimo livello, risalente nel tempo, progressivamente affinata e che costituisce una solida cassetta degli attrezzi per un'efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Si tratta di un complesso di norme operanti in diversi settori, dal diritto penale sostanziale a quello processuale, alle misure di prevenzione, alla regolamentazione dei collaboratori di giustizia, alla normativa penitenziaria, che, per quanto certamente migliorabile, ha consentito di raggiungere risultati di grande rilievo.

Va, pertanto, mantenuto in tutta la sua consistenza e in ogni sua componente, senza indulgere alla pericolosa e miope convinzione di essere al traguardo.

La legislazione antimafia italiana è all'avanguardia nel contesto internazionale e, anche per questo, l'Italia deve difenderla con orgoglio e avere la forza di essere trainante per altri Stati che si rivolgono a noi con ammirazione e interesse.

Consolidare nel territorio nazionale ed esportare oltre confine le risalenti acquisizioni normative in materia di contrasto alla mafia

deve essere un impegno irrinunciabile, nella consapevolezza che anche la criminalità organizzata ha varcato i confini degli Stati e si muove a livello tentacolare cercando di sfruttare contesti territoriali extranazionali meno attrezzati del nostro.

La strada è ancora molto lunga e impervia e soprattutto non può basarsi solo sulla repressione, su quella "*distaccata opera di repressione*" che Paolo Borsellino riteneva insufficiente.

È altrettanto importante, se non decisiva, la rimozione delle condizioni sociali ed economiche sulle quali prospera la criminalità organizzata di tipo mafioso e a questo processo di liberazione e di crescita democratica devono concorrere la comunità e tutte le Istituzioni con un'azione corale e sinergica.

È un compito, quindi, che spetta pure alla Magistratura che, con senso di responsabilità e spirito di servizio, dovrà non solo perseguire i reati ma anche garantire effettività ai diritti.

Nell'attuale società sono scomparsi i corpi intermedi, si sono indebolite le discriminanti ideali, sono stati messi da parte i diritti sociali e sono cresciute le diseguaglianze.

I diritti sociali come quelli alla casa, all'istruzione, al lavoro, per quanto fortemente avvertiti dalla comunità, sono trattati come il re-taggio ideologico del passato, perché "costano" e perché i ceti più deboli non hanno adeguata rappresentanza.

Le ultime riforme chiamano anche i magistrati a nuovi e ulteriori compiti.

Indirizzare le nuove norme verso l'obiettivo della effettività della tutela e del necessario accorciamento dei tempi processuali dipende anche da un rinnovamento culturale della Magistratura, che è un processo, però, che richiede che ritrovi la propria coesione ideale e non corporativa, in nome dei valori su cui si fonda la giurisdizione, recuperi, a livello individuale e a livello associativo, la propria credibilità messa a dura prova negli ultimi anni e riprenda a volare alto.

Il 12 novembre scorso, alla presenza del Capo dello Stato, ab-

biamo intitolato l'Aula Bunker a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino.

Essi hanno scritto la Storia e hanno indicato il percorso per combattere Cosa Nostra.

Ci hanno lasciato un'eredità enorme non solo sul versante giudiziario, ma soprattutto su quello etico e civico.

Il modo migliore per ripagare almeno in parte il loro sacrificio è portare a compimento questo impegno e dimostrare che Giovanni aveva ragione nel dire che anche la mafia avrà una fine.

Per questo è indispensabile che la lotta alla mafia sia sempre al centro, con i fatti, dell'agenda politica del Governo e del Parlamento, dell'agenda istituzionale di Magistrati e Forze di polizia, dell'agenda civica della Comunità.

Per questo è indispensabile che la legislazione in materia non venga modificata in alcun punto se non per potenziarne l'efficacia.

Lo dobbiamo soprattutto a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino.

Anche così potremo dimostrare che sono vivi.

Che sono ancora vivi.